

# COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(90) 431 def.

Bruxelles, 7 novembre 1990

Proposta di

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa al regime generale, alla detenzione e  
alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa

---

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

### I - INTRODUZIONE

1. L'Atto unico europeo prevede l'instaurazione, entro la fine del 1992, di uno spazio senza frontiere interne nel quale sia assicurata la libera circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali. La realizzazione di un mercato interno comunitario ha come presupposto l'eliminazione degli ostacoli tecnici, fisici e fiscali identificati nel Libro bianco della Commissione del 1985 sul completamento del mercato interno<sup>(1)</sup> come fattori di compartimentazione dei mercati e delle economie degli Stati membri.
  
2. La presente proposta di direttiva relativa al regime generale, alla detenzione e alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, proposta che si limita all'armonizzazione strettamente necessaria e lascia agli Stati membri il compito di definire le modalità d'applicazione e di controllo, si iscrive nella prospettiva della soppressione totale e definitiva delle frontiere fiscali al fine di assicurare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno entro il termine prescritto dall'articolo 8A del trattato che istituisce la Comunità economica europea.
  
3. Per creare le condizioni necessarie alla soppressione delle frontiere fiscali occorre ravvicinare le aliquote e armonizzare le strutture delle accise, nonché definire il regime di detenzione e di circolazione dei prodotti soggetti ad accisa.

---

(1) Documento COM(85) 310 del 14 giugno 1985.

4. A tal fine la Commissione aveva elaborato nel 1987 delle proposte di direttiva relative all'armonizzazione delle aliquote delle accise applicabili alle sigarette, agli altri tabacchi lavorati, alle bevande alcoliche e agli oli minerali<sup>(2)</sup>.

Nel 1989 la Commissione ha modificato le sue proposte del 1987, introducendo un margine di flessibilità nella forma di aliquote minime o forcelle di aliquote (per talune categorie di oli minerali) e di aliquote-obiettivo<sup>(3)</sup>.

5. Per quanto riguarda l'instaurazione di una struttura armonizzata delle accise, sono state presentate al Consiglio tre proposte di direttiva, riguardanti rispettivamente la struttura delle accise sui tabacchi lavorati, sulle bevande alcoliche e sugli oli minerali<sup>(4)</sup>. Dette proposte di direttiva mirano alla soppressione delle divergenze strutturali incompatibili con la soppressione delle frontiere fiscali al 1° gennaio 1993.

6. La presente proposta di direttiva relativa al regime generale, alla detenzione e alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa rientra quindi in una strategia d'insieme in materia di ravvicinamento delle aliquote e di armonizzazione delle strutture delle imposte indirette.

---

(2) Documenti COM(87) 325, 326, 327 e 328 relativi al ravvicinamento delle aliquote delle accise sui tabacchi lavorati, sulle bevande alcoliche e sugli oli minerali.

(3) Documenti COM(89) 525, 526 e 527 relativi al ravvicinamento delle accise sui tabacchi lavorati, sulle bevande alcoliche e sugli oli minerali.

(4) Documenti COM(90) ...

## **II - CRONISTORIA**

7. Nelle sue comunicazioni del 14 giugno 1989<sup>(5)</sup> e del 3 novembre 1989<sup>(6)</sup> la Commissione aveva annunciato l'elaborazione di una proposta relativa alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, intesa ad assicurare il rispetto del principio del pagamento delle accise stesse nello Stato membro nel quale ha luogo l'immissione in consumo dei prodotti stessi.

Fondamentalmente, dette comunicazioni prevedevano:

- per i privati, la libertà di circolazione con la totale soppressione delle franchigie nell'ambito del mercato interno;
- per le operazioni commerciali, la circolazione delle merci in regime di sospensione dei diritti e delle imposte fino al luogo di consumo, realizzata attraverso depositi interconnessi.

8. Nelle sue conclusioni il Consiglio ECOFIN del 13 novembre 1989 aveva indicato che il principio generale del regime di circolazione e di detenzione dei prodotti soggetti ad accisa doveva essere la loro circolazione in sospensione di imposta tra depositari autorizzati dalle amministrazioni degli Stati membri. Apposite disposizioni dovevano poi consentire agli acquirenti che non sono titolari di depositi di effettuare i loro acquisti presso i venditori di altri Stati membri, assolvendo le accise nello Stato di consumo.

## **III - LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE**

9. La presente proposta di direttiva dà attuazione agli orientamenti enunciati nelle succitate comunicazioni della Commissione e alle conclusioni del Consiglio ECOFIN del 13 novembre 1989.

---

(5) Documento COM(89) 260

(6) Documento COM(89) 551

Essa contiene disposizioni generali relative al territorio di applicazione, ai tipi di prodotti che devono essere assoggettati ad accisa a livello comunitario, al fatto generatore e all'esigibilità dell'imposta, al principio della territorialità fiscale, come pure disposizioni particolari relative al regime di detenzione e di circolazione dei prodotti in questione (REGIME DEI DEPOSITI INTERCONNESSI).

#### DISPOSIZIONI GENERALI

10. La proposta di direttiva determina l'ambito geografico della detenzione e della circolazione dei prodotti soggetti ad accisa per assicurare un'applicazione uniforme delle disposizioni contenute non solo nella direttiva stessa, ma anche in quelle relative alle aliquote e alle strutture delle accise.

11. La proposta copre i seguenti prodotti:

- i tabacchi lavorati;
- le bevande alcoliche;
- gli oli minerali.

Detti prodotti non devono essere assoggettati ad alcuna imposta diversa dall'accisa e dall'imposta sul valore aggiunto.

È inoltre opportuno stabilire in quale misura altre accise, e più in generale altre imposte indirette che colpiscono direttamente o indirettamente il consumo di prodotti, potranno essere mantenute dagli Stati membri. Potranno essere percepite, segnatamente a fini ambientali, solo imposte che colpiscano unicamente un determinato prodotto o gruppo di prodotti e che non diano luogo, negli scambi tra gli Stati membri, né a una tassazione all'entrata nel territorio nazionale e ad una detassazione all'uscita dal territorio nazionale, né a controlli alle frontiere intracomunitarie.

Questo principio è già stato stabilito all'articolo 2 della direttiva 72/464/CEE relativa alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati.

12. Nel settore delle accise sui prodotti di cui al punto 11 il fatto generatore si situa allo stadio della fabbricazione nella Comunità o dell'importazione nella Comunità in provenienza da un paese terzo. L'imposta diventa esigibile al momento dell'immissione in consumo dei prodotti in questione.

La proposta prevede che il fatto generatore acquisti un carattere "comunitario" e che l'esigibilità si verifichi al momento della messa a disposizione di una persona fisica o giuridica dei prodotti in questione in uscita da un regime di sospensione dei diritti e delle imposte.

13. Il principio generale che regge la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa è l'assolvimento dell'imposta nel paese di consumo effettivo (mantenimento del principio della territorialità fiscale).

Tale principio si applica anche in caso di vendita o di destinazione del prodotto soggetto ad accisa all'uso di un'impresa, di un organismo di diritto pubblico o di attività d'interesse generale.

La vendita per corrispondenza (ai sensi dell'articolo 28 della sesta direttiva IVA<sup>(7)</sup> modificata dalla direttiva che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto<sup>(8)</sup>) dei prodotti soggetti ad accisa è anch'essa regolamentata secondo lo stesso principio.

---

(7) Direttiva 77/388/CEE

(8) Attualmente ancora allo stadio di proposta, documento COM(90) 182

IL REGIME DEI DEPOSITI INTERCONNESSI (DISPOSIZIONI RELATIVE AL REGIME DI CIRCOLAZIONE E AI CONTROLLI)

14. La circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in sospensione dell'imposta si effettua attraverso l'interconnessione dei depositi fiscali. L'apertura di tali depositi è subordinata all'autorizzazione delle autorità fiscali competenti.

La direttiva chiama il titolare di detta autorizzazione "operatore autorizzato".

La circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dell'imposta si effettua sotto scorta di un documento amministrativo di accompagnamento o di un documento commerciale, a scelta dell'operatore.

Il destinatario, non appena riceve la merce, rinvia allo spediteore un esemplare del documento amministrativo d'accompagnamento o una copia del documento commerciale ad attestazione dell'effettivo ricevimento della merce.

15. La proposta di direttiva lascia a ciascuno Stato membro la facoltà di imporre sul suo territorio l'utilizzazione di contrassegni di riconoscimento o di marche fiscali. È evidente che gli Stati membri che riscuotono l'accisa con strumenti diversi dai contrassegni fiscali devono provvedere a che nessun ostacolo, sia esso amministrativo o tecnico, si frapponga al traffico intracomunitario dei prodotti soggetti ad accisa.

Per evitare che uno Stato membro, trovando in occasione di un controllo dei prodotti muniti di contrassegni fiscali o di riconoscimento di un altro Stato membro, li consideri in infrazione, la circolazione dei prodotti in questione negli Stati diversi da quello cui appartengono i contrassegni stessi si considera effettuata in regime di sospensione, ossia sotto scorta di un documento amministrativo d'accompagnamento o di un documento commerciale.

16. Per garantire che il gettito dell'imposta vada al paese di consumo effettivo ed evitare la doppia tassazione in caso di immissione in consumo reale in un altro Stato membro di un prodotto soggetto ad accisa per il quale l'imposta sia stata già assolta, la proposta di direttiva prevede due distinti regimi di rimborso.

È evidente che i due distinti regimi di rimborso previsti per evitare la doppia tassazione in caso di successiva immissione in consumo in due Stati membri differenti consentono agli operatori diversi da quelli titolari dell'autorizzazione di cui al punto 14 di non essere esclusi dal commercio intracomunitario dei prodotti soggetti ad accisa; in tal modo si evita che esso diventi monopolio di una ristretta cerchia di operatori.

#### IV. CONCLUSIONE

17. La presente proposta di direttiva relativa al regime generale, alla detenzione e alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa e le proposte complementari relative al ravvicinamento delle aliquote delle accise e all'armonizzazione delle loro strutture, senza dimenticare le proposte già trasmesse al Consiglio in materia di imposta sul valore aggiunto, mirano a due grandi obiettivi. Esse permettono innanzitutto la totale e definitiva soppressione delle frontiere fiscali, riducendo al minimo le possibilità di frodi e i rischi di distorsioni di concorrenza. D'altra parte esse tengono conto, in tutta la misura del possibile, della legittima preoccupazione degli Stati membri di evitare inutili perturbazioni dei loro sistemi economici e fiscali.

### COMMENTO AGLI ARTICOLI

- L'articolo 1 indica che la proposta di direttiva ha una portata molto generale. Esso corrisponde sotto questo profilo a quello che figurava già nella proposta di direttiva del 1972.
- L'articolo 2 definisce l'ambito geografico di applicazione della direttiva. Tale articolo è essenziale per assicurare un'applicazione uniforme nei diversi Stati membri non solo della direttiva stessa, ma altresì delle disposizioni riguardanti le aliquote contenute nelle direttive specifiche per ogni categoria di prodotti.
- L'articolo 3 elenca i prodotti soggetti ad accisa a livello comunitario, esclude la possibilità di assoggettarli ad altri tributi e stabilisce le norme riguardanti le altre eventuali imposte su prodotti specifici.

Ogni Stato membro conserva la facoltà di mantenere o di istituire nuove imposte su prodotti specifici, ma all'espressa condizione che ciò non ostacoli la libera circolazione delle merci e non si traduca in un mantenimento delle frontiere fiscali.

- L'articolo 4 presenta una nuova definizione comunitaria del fatto generatore e dell'esigibilità. È indispensabile che il fatto generatore abbia carattere comunitario per evitare che il suo verificarsi dipenda dal passaggio di una frontiera intracomunitaria. Allo stesso modo anche l'esigibilità deve essere connessa all'immissione in consumo e non al passaggio di una frontiera comunitaria, cosa che sarebbe incompatibile con il concetto stesso di mercato senza frontiere.

Al fini della direttiva l'immissione in consumo di un prodotto soggetto ad accisa è la sua messa a disposizione di una persona sul territorio di uno Stato membro, previo pagamento dei diritti e delle imposte nel medesimo Stato membro.

- L'articolo 5 dispone che qualsiasi vendita o destinazione all'uso di un'impresa, di un ente di diritto pubblico o di attività di interesse generale dei prodotti soggetti ad accisa, come pure qualsiasi vendita per corrispondenza ai sensi dell'articolo 28 della sesta direttiva IVA, comporta l'assolvimento dell'imposta del paese nel quale i prodotti in questione sono effettivamente consumati.
  
  - Gli articoli da 6 a 10 lasciano agli Stati membri, fatte salve alcune disposizioni essenziali per garantire il buon funzionamento del mercato interno (e in particolare la parità di trattamento degli operatori), la facoltà di disciplinare la produzione e la detenzione, pur imponendo alcune regole che vanno considerate come il minimo denominatore comune necessario per evitare eccessive divergenze di trattamento da parte degli Stati membri.
  
  - Il titolo III stabilisce le condizioni minime per consentire una circolazione comunitaria senza ostacoli e senza discriminazioni tra gli operatori.
  
  - L'articolo 11 agevola i controlli da parte degli Stati membri prescrivendo che gli operatori devono essere muniti di un'autorizzazione che li identifichi e garantisce al tempo stesso ad ogni operatore la validità della sua autorizzazione tanto per le operazioni nazionali, quanto per quelle intracomunitarie.
- Esso prevede inoltre che un operatore non autorizzato possa, a determinate condizioni, essere ammesso al beneficio del regime.
- L'articolo 12 riguarda il documento di accompagnamento dei prodotti. Si può scegliere tra un documento amministrativo e un documento commerciale.

L'uso di un documento commerciale contenente determinate indicazioni obbligatorie rappresenta la soluzione più semplice e quella che impone meno vincoli. Le difficoltà linguistiche e l'eventuale presenza di dati commerciali di natura confidenziale sono elementi che inducono a non adottarlo come unica soluzione possibile.

Si è quindi ritenuto auspicabile elaborare un documento amministrativo comunitario che possa essere utilizzato nel regime di circolazione comunitaria ma anche, negli Stati membri che lo ritengano opportuno, nella circolazione nazionale. Tale documento deve essere il più semplice possibile e contenere solo le informazioni indispensabili per l'accertamento delle accise.

Si tratta di un documento preautenticato che evita di dover passare da un ufficio: l'operatore autorizzato non avrà quindi alcuna complicazione amministrativa.

La semplicità del documento e il suo uso diretto da parte dell'operatore rendono superflua l'instaurazione di una procedura semplificata.

Il paragrafo 2 dell'articolo stabilisce che il documento in questione non va utilizzato quando i prodotti circolano nell'ambito di altre procedure esistenti. Il paragrafo 3 lascia agli Stati membri il controllo, che non è essenziale esercitare a livello comunitario, delle materie prime (per esempio le foglie di tabacco greggio o il petrolio greggio).

- L'articolo 13 indica che il documento è emesso sotto la responsabilità dell'operatore e circola tra gli operatori.
- Le disposizioni dell'articolo 14 sono identiche alle analoghe disposizioni in materia di transito comunitario.
- L'articolo 15 non impone alcun obbligo ma si limita ad offrire agli Stati membri una possibilità. È sembrato infatti che i contrassegni di riconoscimento possano essere utili ma non rappresentino la soluzione ideale e unica, nel senso che non risolvono tutte le eventuali difficoltà di applicazione del principio di libera circolazione.

Le disposizioni del paragrafo 4 sono necessarie per prevenire le frodi.

Non è sembrato utile unificare i termini di pagamento anche se la conseguente diversità degli oneri finanziari potrebbe dar luogo a distorsioni di concorrenza. L'essenziale è di evitare che i termini di pagamento privilegino gli operatori nazionali.

- L'articolo 16 prevede due distinti sistemi di rimborso intesi ad evitare la doppia tassazione in caso di successiva immissione in consumo in due diversi Stati membri.

Il primo offre ad ogni speditore la possibilità di assoggettare o riassoggettare i prodotti ad un regime di sospensione e consente quindi un rimborso nel primo Stato membro prima del pagamento nel secondo.

Per i casi in cui il primo regime non è applicabile, un secondo regime prevede un rimborso successivo all'assolvimento dell'imposta nell'altro Stato membro. Questa procedura, finanziariamente onerosa, consente tuttavia di evitare l'assoggettamento o il riassoggettamento ad un regime di sospensione.

- L'articolo 17 lascia agli Stati membri il compito di determinare, per l'essenziale, le modalità di rimborso dell'accisa, tranne il termine per il rimborso che dev'essere più o meno uniforme per evitare qualsiasi discriminazione.

- L'articolo 18 fa riferimento alle esenzioni derivanti da accordi internazionali conclusi dagli Stati membri. Una disposizione analoga esiste in altri testi ed è evidentemente necessaria in questa sede.

- Il titolo VI concerne il comitato delle accise. Le sue competenze dovrebbero estendersi non solo ai problemi che potrebbero porsi in sede di applicazione della direttiva stessa, ma anche alle questioni attinenti all'attuazione delle direttive settoriali in materia di aliquote e di strutture delle accise sui tabacchi lavorati, sulle bevande alcoliche e sugli oli minerali.

Proposta di  
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa al regime generale, alla detenzione e  
alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno implicano la libera circolazione delle merci, comprese quelle soggette ad accisa,

considerando che è opportuno definire il territorio nel quale si applicano la presente direttiva e le direttive riguardanti le aliquote e le strutture delle accise sui prodotti ad esse soggetti,

considerando che deve essere definita la nozione di prodotto soggetto ad accisa; che solo le merci considerate tali in tutti gli Stati membri possono essere oggetto di norme comunitarie; che il mantenimento o l'istituzione di accise su altre merci in uno solo o in alcuni Stati membri non deve ostacolare, attraverso una tassazione all'entrata e una detassazione all'uscita del territorio nazionale o attraverso controlli alle frontiere, l'applicazione del principio della libera circolazione,

considerando che, per assicurare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, occorre che il fatto generatore e l'esigibilità dell'obbligazione tributaria siano identici in tutti gli Stati membri,

considerando che, essendo l'esigibilità di competenza di ciascuno Stato membro, qualsiasi vendita o destinazione all'uso di un soggetto passivo, come definito dall'articolo 4 della direttiva del Consiglio 77/388/CEE<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 89/165/CEE<sup>(2)</sup>, aventi luogo in uno Stato membro diverso da quello di immissione in consumo rende l'accisa esigibile nello Stato membro di vendita o di destinazione; che è tuttavia opportuno prevedere la possibilità di modificare a tempo debito tale disposizione,

considerando che per garantire un tempestivo adempimento dell'obbligazione tributaria devono essere possibili controlli fin dal verificarsi del fatto generatore, nei luoghi di fabbricazione come in quelli di detenzione; che un regime di deposito, subordinato ad autorizzazione delle autorità competenti, deve consentire di assicurare detti controlli,

considerando che il passaggio dal territorio di uno Stato membro all'altro non deve dar luogo a controlli che ostacolino, la libera circolazione intracomunitaria; che ai fini dell'esigibilità dell'accisa s'impone tuttavia la conoscenza dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa; che un'interconnessione degli operatori autorizzati consente di seguire detti movimenti,

considerando che, per assicurare la riscossione dell'imposta alle aliquote e sui prodotti stabiliti dagli Stati membri, si deve instaurare una procedura relativa alla circolazione di tali prodotti in regime di sospensione,

---

(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1

(2) GU L 226, del 13.9.1989, pag. 21

considerando che a tal titolo, ferma restando la sussistenza di eventuali controlli occasionali durante il trasporto, è anzitutto necessario che ogni spedizione possa essere facilmente identificata; che la situazione di questa deve essere immediatamente conoscibile con riguardo al debito fiscale da cui è gravata; che è quindi necessario prevedere un documento d'accompagnamento conforme a dette esigenze e può essere amministrativo o commerciale; che il documento commerciale utilizzato deve contenere gli elementi essenziali presenti nel documento amministrativo,

considerando inoltre che il documento d'accompagnamento non va utilizzato quando i prodotti soggetti ad accisa circolano nell'ambito di altri regimi generali di sospensione,

considerando che, nel quadro di un'esigibilità nazionale, la riscossione dell'accisa in caso di infrazioni o di irregolarità deve essere effettuata dallo Stato membro nel cui territorio l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa, oppure dallo Stato membro di provenienza in caso di mancata presentazione nello Stato membro di destinazione,

considerando che gli Stati membri possono disporre che i prodotti immessi in consumo siano muniti di segni distintivi nazionali; che l'uso di questi non deve comportare alcun intralcio agli scambi intracomunitari,

considerando che l'adempimento dell'accisa nello Stato membro dove si è avuta l'ultima transazione commerciale deve dare diritto al rimborso dell'accisa nello Stato membro della prima immissione in consumo, onde evitare una doppia imposizione,

considerando che è opportuno prevedere esenzioni in forza di accordi conclusi dagli Stati membri con altri Stati o con organizzazioni internazionali,

considerando infine che è opportuno istituire un comitato delle accise che partecipi all'elaborazione delle norme comunitarie necessarie all'attuazione della presente direttiva, nonché delle direttive ... relative alle strutture delle accise sui tabacchi lavorati, sulle bevande alcoliche e sugli oli minerali,

**HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:**

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

1. La presente direttiva disciplina le accise e le altre imposte indirette gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo di prodotti, ad esclusione dell'IVA e delle imposte stabilite dalle Istituzioni delle Comunità europee.
2. Le disposizioni specifiche sulle aliquote e la struttura delle accise sui singoli prodotti ad essi soggette sono contenute nelle direttive ...<sup>(1)</sup> .

#### Articolo 2

1. La presente direttiva e le direttive di cui all'articolo 1, paragrafo 2 si applicano nel territorio doganale della Comunità come definito dal regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio<sup>(2)</sup>.

#### Articolo 3

1. Ai fini della presente direttiva, sono prodotti soggetti ad accisa i prodotti seguenti, come definiti nelle direttive ed essi relative :

- 
- (1) [GU C 12 del 18. 1. 1990, pag. 4; (COM(89) 525 def.)  
GU C 16 del 23. 1. 1990, pag. 10; (COM(89) 526 def.)  
GU C 12 del 18. 1. 1990, pag. 12; (COM(89) 527 def.)  
GU C .. del ....., pag. ..; (COM(90) ...)  
GU C .. del ....., pag. ..; (COM(90) ...)  
GU C .. del ....., pag. ..; (COM(90) ...)]
- (2) GU L 197 del 27.7.1984, pag. 1

- gli oli minerali
  - le bevande alcoliche
  - i tabacchi lavorati.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono gravati solo da accisa e dall'imposta sul valore aggiunto.
  3. Gli Stati membri conservano la facoltà di introdurre o di lasciare in vigore imposte su prodotti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, a condizione che esse non comportino, negli scambi tra gli Stati membri, né ad una tassazione all'entrata nel territorio nazionale, né a una detassazione all'uscita dal territorio nazionale, né controlli alle frontiere.

#### Articolo 4

1. Il fatto generatore dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti è la fabbricazione nel territorio della Comunità o l'importazione da paesi terzi nel medesimo territorio comunitario.
2. L'accisa diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo. Si considera immissione in consumo la messa a disposizione di una persona fisica o giuridica, nel territorio di uno Stato membro, di qualsiasi prodotto soggetto ad accisa, che sia svincolato da qualsiasi regime di sospensione di diritti ed imposte.
3. L'aliquota dell'accisa è quella vigente alla data dell'esigibilità. L'accisa è riscossa secondo modalità stabilite da ciascuno Stato membro, fermo restando che i termini di pagamento si applicano uniformemente ai prodotti nazionali e quelli degli altri Stati membri.

#### Articolo 5

1. Ferme restando le disposizioni generali dell'articolo 4, nelle circostanze, l'accisa è esigibile nei territori qui di seguito determinati :

- a) In caso di vendita, posteriore all'immissione in consumo dei prodotti soggetti ad accisa in uno Stato membro diverso da quello di immissione in consumo, l'accisa è esigibile nello Stato membro dove ha luogo la vendita;
  - b) In caso di destinazione dei prodotti soggetti ad accisa all'uso di un soggetto passivo, come definito dall'articolo 4 della direttiva 77/388/CEE, o di un ente di diritto pubblico come definito al paragrafo 5, primo comma del medesimo, in uno Stato membro diverso da quello di immissione in consumo, l'accisa è esigibile nello Stato membro in cui tale destinazione ha luogo.
  - c) Salvo il disposto della lettera a), in caso di forniture nel quadro di vendite per corrispondenza ai sensi dell'articolo 28 della direttiva .....<sup>(1)</sup> l'accisa è esigibile nello Stato membro in cui il bene viene a trovarsi dall'arrivo della spedizione o del trasporto presso l'acquirente.
2. Anteriormente al 1° gennaio 1997 il Consiglio riesamina, sulla base di una relazione della Commissione, le disposizioni del paragrafo 1, e delibera relative modifiche, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

## TITOLO II

### FABBRICAZIONE E DETENZIONE

#### Articolo 6

1. Ciascuno Stato membro disciplina la fabbricazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa, fatte salve le disposizioni della presente direttiva.

---

(1) GU [C 176 del 17.07.1990, pag. 8; (COM(90) 182)]

2. La fabbricazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa sono oggetto prima del pagamento di controlli eseguiti nell'ambito del regime di deposito fiscale, in prosieguo chiamato "deposito".

#### Articolo 7

L'apertura di un deposito è subordinata all'autorizzazione delle competenti autorità degli Stati membri.

I titolari di detta autorizzazione sono denominati operatori autorizzati.

#### Articolo 8

L'operatore autorizzato è tenuto:

- a) a prestare garanzia;
- b) ad adempiere tutte le obbligazioni prescritte in materia di depositi;
- c) a presentare i prodotti ogniqualvolta richiestone;
- d) a sottoporsi a qualsiasi controllo o rilevamento;
- e) a tenere una contabilità di magazzino.

#### Articolo 9

Il regime di deposito cessa con l'immissione in consumo, la messa in circolazione secondo una procedura di transito, una procedura di transito TIR, un manifesto renano o il formulario 302 previsto dalla convenzione tra gli Stati aderenti al trattato del Nord Atlantico, al collocamento in una zona franca, l'esportazione o riesportazione fuori del territorio della Comunità, l'abbandono liberatorio all'erario ove ciò sia previsto o la distruzione controllata.

#### Articolo 10

1. L'operatore autorizzato beneficia della franchigia per le perdite verificatesi durante la permanenza in deposito e imputabile a casi fortuiti, o di forza maggiore o a cause dipendenti dalla natura dei prodotti.

2. In caso di ritiro irregolare, i diritti e le imposte sono riscossi alle aliquote vigenti al momento del ritiro. Ove non sia possibile accertare la data del ritiro, si applica l'aliquota più elevata vigente tra la data di introduzione nel deposito o dell'ultimo inventario e il giorno di constatazione dell'ammacco.

### TITOLO III

#### CIRCOLAZIONE

##### Articolo 11

1. La circolazione in regime di sospensione dei prodotti soggetti ad accisa avviene tra operatori autorizzati. In tal caso i prodotti si considerano ancora in regime di deposito.
2. L'identificazione dei prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime di sospensione è assicurata mediante suggellamento, per volume se il mezzo di trasporto può essere riconosciuto atto al suggellamento, per collo negli altri casi.
3. Gli operatori autorizzati dalle autorità competenti di uno Stato membro in conformità dell'articolo 8 sono considerati autorizzati alle operazioni di circolazione nazionale e intracomunitaria.
4. I rischi inerenti alla circolazione nazionale e comunitaria sono coperti dalla garanzia prestata ex articolo 8 dall'operatore autorizzato speditore.

Detta garanzia deve essere valida in tutta la Comunità.

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, prima frase, il destinatario può non essere un operatore autorizzato. In tal caso l'adempimento dell'imposta ha luogo all'arrivo presso il destinatario, alle condizioni stabilite dalle autorità competenti.

### **Articolo 12**

1. Nonostante l'eventuale uso di procedure informatizzate, ogni prodotto soggetto ad accisa che circola in regime di sospensione tra i territori dei diversi Stati membri è accompagnato da un documento, predisposto dall'operatore autorizzato speditore. Esso può essere un documento amministrativo quale figura all'allegato 1 oppure un documento commerciale contenente le informazioni indicate all'allegato 2.
2. Il paragrafo 1 non si applica quando i prodotti soggetti ad accisa circolino nell'ambito di una procedura indicata all'articolo 9.
3. Salvo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri possono lasciare in vigore la regolamentazione sulla circolazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione o nella lavorazione dei prodotti soggetti ad accisa.

### **Articolo 13**

1. Un esemplare del documento amministrativo d'accompagnamento o una copia del documento commerciale sono inviati per appuramento senza indugio, e non oltre il mese successivo al ricevimento, dal destinatario allo speditore.
2. Se l'appuramento non ha luogo, l'operatore autorizzato speditore è tenuto ad informarne le autorità competenti.

### **Articolo 14**

1. Nel caso d'irregolarità od infrazione della circolazione, la riscossione dell'accisa compete allo Stato membro nel cui territorio l'infrazione è stata commessa.
2. L'irregolarità o l'infrazione nel corso della circolazione si considera avvenuta nello Stato membro ove è stata constatata, quando sia impossibile stabilire il luogo ove è stata commessa.

3. Se i prodotti non vengono presentati nel deposito dell'operatore autorizzato destinatario o, in caso di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 5 e dell'articolo 16, paragrafo 1, nei luoghi ivi indicati, l'infrazione o l'irregolarità si considera commessa nello Stato membro di partenza, salvo prova da darsi entro un termine da stabilirsi e ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, della regolarità dell'operazione ovvero del luogo effettivo in cui l'irregolarità o l'infrazione si è verificata.
4. Se, prima della scadenza di un termine di tre anni dalla data di redazione del documento d'accompagnamento, si perviene a determinare lo Stato membro in cui l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa, detto Stato membro procede alla riscossione dell'accisa.

In tal caso, non appena sia fornita la prova di detta riscossione, l'accisa inizialmente riscossa viene rimborsata.

#### Articolo 15

1. Gli Stati membri possono stabilire che i prodotti immessi in consumo o venduti sul loro territorio siano muniti di segni distintivi nazionali o di marche fiscali.
2. Gli Stati membri che utilizzano segni distintivi nazionali o marche fiscali sono tenuti a metterli a disposizione dei produttori e dei commercianti degli altri Stati membri.
3. Gli Stati membri che riscuotono l'accisa con mezzi diversi dalle marche fiscali provvedono a che gli scambi intracomunitari non siano intralciati da alcun ostacolo amministrativo o tecnico.
4. Un prodotto munito di segno distintivo nazionale o di una marca fiscale di uno Stato membro può essere immesso in consumo solo in detto Stato membro.

5. La circolazione sul territorio di uno Stato membro di un prodotto munito di segno distintivo nazionale o di una marca fiscale di un altro Stato membro, e destinato alla vendita in detto Stato membro, avviene secondo uno dei regimi di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, paragrafo 1.

#### TITOLO IV

##### Rimborso

##### Articolo 16

1. I prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo possono, su richiesta di qualsiasi spediteore e in deroga all'articolo 11, paragrafo 1, essere posti o posti nuovamente in regime di sospensione ed essere oggetto di un rimborso dell'accisa nello Stato membro di immissione in consumo, quando siano destinati ad essere immessi effettivamente in consumo in un altro Stato membro o nei casi previsti dall'articolo 18.
2. Quando circostanze eccezionali, debitamente accertate, ostino all'applicazione del paragrafo 1, lo Stato membro ove è avvenuta l'immissione in consumo procede alla restituzione dell'indebitato su domanda comprovante dal pagamento dell'accisa nello Stato membro ove è avvenuta l'effettiva immissione in consumo.

##### Articolo 17

Salve le disposizioni dei titoli II, III e IV gli Stati membri disciplinano le modalità, compresa la prestazione di una garanzia valida in tutta la Comunità, che presiedono all'applicazione o ad una nuova applicazione del regime di sospensione, al conseguente rimborso nonché al rimborso a posteriori. Tuttavia, il rimborso deve avvenire entro il termine di un mese a decorrere dal giorno dell'applicazione di una nuova applicazione del regime di sospensione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, o dalla data di presentazione della domanda di rimborso ex articolo 16, paragrafo 2.

**TITOLO V**

**ESENZIONI**

**Articolo 18**

I prodotti soggetti ad accisa sono esentati dal pagamento dell'accisa quando sono destinati a rappresentanze diplomatiche o consolari, a organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche del paese che le ospita e ai membri di dette organizzazioni, entro i limiti stabiliti dalle convenzioni che le istituiscono, e, negli Stati membri aderenti al trattato dell'Atlantico del Nord, alle forze armate degli altri Stati aderenti a tale trattato, per l'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna ovvero per l'approvvigionamento delle loro mense, quando tali forze siano destinate allo sforzo comune di difesa.

TITOLO VI

COMITATO DELLE ACCISE

Articolo 19

1. È istituito un comitato delle accise, in prosieguo chiamato "comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 20

1. Il comitato è competente ad esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione della presente direttiva, nonché delle direttive ... relative ai tabacchi lavorati, alle bevande alcoliche e agli oli minerali<sup>(1)</sup>, che sia proposta dal presidente, di propria iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. La Commissione adotta, previa consultazione del comitato, le necessarie disposizioni di applicazione dei titoli II, III e IV della presente direttiva nonché delle direttive ... relative ai tabacchi lavorati, alle bevande alcoliche e agli oli minerali<sup>(2)</sup>.

---

(1) GU C 12 del 18. 1. 1990, pag. 4; (COM(89) 525 def.)  
GU C 16 del 23. 1. 1990, pag. 10; (COM(89) 526 def.)  
GU C 12 del 18. 1. 1990, pag. 12; (COM(89) 527 def.)  
GU C .. del ....., pag. ..; (COM(90) ...)  
GU C .. del ....., pag. ..; (COM(90) ...)  
GU C .. del ....., pag. ..; (COM(90) ...)

(2) GU C .. del ....., pag. ..; (COM(90) ...)  
GU C .. del ....., pag. ..; (COM(90) ...)  
GU C .. del ....., pag. ..; (COM(90) ...)

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto dei provvedimenti da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame, emette il parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ogni Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto di detto parere.

#### **Articolo 21**

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

#### **Articolo 22**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

**ALLEGATO I**

**NOTA ESPLICATIVA RELATIVA AL  
DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO**

**I OSSERVAZIONI GENERALI**

- a) Il documento deve essere compilato in modo leggibile e con inchiostro indelebile. Non sono ammesse correzioni mediante raschiatura o sovrapposizione. Le eventuali correzioni devono essere effettuate sbarrando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Tutte le correzioni così operate devono essere approvate dall'autore e vistate ufficialmente.
- b) Nelle caselle 9 e 14 lo spazio riservato alla descrizione delle merci che non viene utilizzato deve essere sbarrato in modo da non consentire aggiunte.
- c) Uno stesso documento può essere utilizzato solo per un'unica categoria di prodotti soggetti ad accisa.

**II VOCI**

**1- Speditore**

Indicare cognome e nome o ragione sociale nonché l'indirizzo completo dello speditore.

- . Se lo speditore è un operatore autorizzato, indicare il numero della sua autorizzazione e il numero d'identificazione del deposito.
- . Se lo speditore non è un operatore autorizzato, indicare solo gli elementi di cui al primo comma.

**2- Numero di riferimento**

Numero progressivo della spedizione, stabilito dallo speditore.

**3- Data**

Data di spedizione

**4- Destinatarlo**

Indicare per il destinatario gli elementi di cui al punto 1.

**5- Responsabile finanziario**

Di norma si tratta dello speditore. Se si tratta però di una filiale o di una succursale, occorre indicare l'effettivo responsabile (per esempio, società madre).

**6- Paese di spedizione**

Indicare il paese dello speditore.

**7- Paese di destinazione**

Indicare il paese del destinatario.

**8- Identificazione del mezzo di trasporto**

Indicare la natura, la nazionalità, l'immatricolazione del mezzo di trasporto utilizzato. In caso di trasbordo indicare i diversi mezzi di trasporto.

**9 e 14- Descrizione delle merci - Numeri dei contenitori - Numero e natura**

Indicare in chiaro la natura delle merci (vino, whisky, sigarette, gasolio ecc.), i numeri di identificazione dei loro contenitori, il loro numero, la loro natura (alla rinfusa, bottiglie, cartoni ecc.). Inoltre,

- per le bevande alcoliche, indicare il numero di litri e frazioni di litro, il titolo alcolometrico effettivo (percentuale in volume) alla temperatura di 20° C;
- per gli oli minerali, indicare il numero di litri o, se del caso, il peso netto in kg e la temperatura espressa in gradi Celsius;
- per i tabacchi lavorati, indicare:
  - . per sigari, sigaretti e sigarette, il numero di pezzi,
  - . per il tabacco da fumo, da masticare e da fiuto, il peso netto in kg.

**10- e 15- Codice NC**

Indicare il codice della nomenclatura combinata corrispondente alla merce.

**11- e 16- Massa lorda**

Indicare la massa lorda.

**12- e 16- Massa netta**

Indicare la massa netta.

**13- e 18- Valore**

Indicare il valore solo per i tabacchi lavorati.

**19- Itinerario e durata del trasporto**

Indicazioni obbligatorie.

## **20- Luogo e data di compilazione - Autenticazione**

Il documento amministrativo d'accompagnamento è compilato dallo speditore in conformità delle norme stabilite da ciascuno Stato membro.

## **21- Controlli**

Indicare il risultato degli eventuali controlli effettuati all'atto della compilazione, nel corso del tragitto o nel deposito di destinazione. Se sono stati apposti dei suggelli, indicarne le caratteristiche, compresi il numero dei suggelli e i rispettivi numeri di serie.

## **0- Esempio destinato a...**

In cifre, numero progressivo dell'esemplare del fascicolo con indicazione del destinatario dell'esemplare.

## **III REDAZIONE DEL DOCUMENTO**

Il documento di accompagnamento comporta cinque esemplari, ossia:

- 1) l'esemplare per lo speditore,
- 2) l'esemplare per le autorità competenti del paese di partenza,
- 3) l'esemplare per il destinatario,
- 4) l'esemplare per le autorità competenti del paese di destinazione,
- 5) l'esemplare per il rinvio, che il destinatario deve rispedire allo speditore per l'appuramento.

(modello del documento d'accompagnamento)

ALLEGATO II

NOTA ESPLICATIVA RELATIVA ALL'UTILIZZAZIONE  
DI UN DOCUMENTO COMMERCIALE

I OSSERVAZIONI GENERALI

- a) Il documento deve essere compilato in modo leggibile e con inchiostro indelebile. Non sono ammesse correzioni mediante raschiatura o sovrapposizione. Le eventuali correzioni devono essere effettuate sbarrando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Tutte le correzioni così operate devono essere approvate dall'autore.
- b) Uno stesso documento commerciale può essere utilizzato solo per un'unica categoria di prodotti soggetti ad accisa.

II REDAZIONE DEL DOCUMENTO

Il documento commerciale dev'essere redatto in cinque esemplari (1 originale + 4 copie), ossia:

- 1) l'originale per lo speditore,
- 2) la copia per le autorità competenti del paese di partenza,
- 3) la copia per il destinatario,
- 4) la copia per le autorità competenti del paese di destinazione,
- 5) la copia per il rinvio, che il destinatario deve rispedire allo speditore per l'appuramento.

III ELEMENTI CHE DEVONO OBBLIGATORIAMENTE FIGURARE NEL DOCUMENTO COMMERCIALE PER SODDISFARE I REQUISITI DI CUI ALLA PRESENTE PROPOSTA DI DIRETTIVA

a- **Speditore**

Indicare cognome e nome o ragione sociale nonché l'indirizzo completo dello speditore.

- . Se lo speditore è un operatore autorizzato, indicare il numero della sua autorizzazione e il numero d'identificazione del deposito.
- . Se lo speditore non è un operatore autorizzato ma è un soggetto passivo IVA, indicare il suo numero di partita IVA.
- . Se lo speditore non è né un operatore autorizzato, né un soggetto passivo IVA, indicare solo gli elementi di cui al primo comma.

b- **Data**

Indicare la data di fatturazione (che non coincide necessariamente con la data di spedizione) e la data di consegna delle merci.

c- **Numero della fattura**

Numero stabilito dallo speditore.

d- **Destinatario**

Indicare per il destinatario gli elementi di cui al punto a.

e- **Indicazione speciale**

In caso di spedizione di prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione, deve figurare sul documento commerciale la dicitura "prodotti spediti in sospensione dell'accisa".

**f- Identificazione del mezzo di trasporto**

Indicare la natura, la nazionalità, l'immatricolazione del mezzo di trasporto utilizzato. In caso di trasbordo indicare i diversi mezzi di trasporto.

**g Descrizione delle merci - Numeri dei contenitori - Numero e natura**

Indicare in chiaro la natura delle merci (vino, whisky, sigarette, gasolio ecc.), i numeri di identificazione dei loro contenitori, il loro numero, la loro natura (alla rinfusa, bottiglie, cartoni ecc.). Inoltre,

- per le bevande alcoliche, indicare il numero di litri e frazioni di litro, il titolo alcolometrico effettivo (percentuale in volume) alla temperatura di 20° C;
- per gli oli minerali, indicare il numero di litri o, se del caso, il peso netto in kg e la temperatura espressa in gradi Celsius;
- per i tabacchi lavorati, indicare:
  - . per sigari, sigaretti e sigarette, il numero di pezzi,
  - . per il tabacco da fumo, da masticare e da fiuto, il peso netto in kg.

**h- Codice NC**

Indicare il codice della nomenclatura combinata corrispondente alla merce.

**i- Valore**

Indicare il valore dei prodotti soggetti ad accisa.

FICHE D'IMPACT SUR LES PME ET L'EMPLOI

La présente proposition de directive visant au régime général ainsi qu'à la détention et à la circulation des produits soumis à accises est nécessaire dans le cadre de l'abolition des frontières fiscales et s'intègre dans l'ensemble des mesures prises pour l'achèvement du marché intérieur.

I. Obligations administratives découlant de l'application de la présente directive pour les entreprises:

- le document administratif ou le document commercial remplacent les documents existants qui sont établis pour l'essentiel par les opérateurs.

II. Quels sont les avantages pour les entreprises?

- néant.

III. Y-a-t-il des inconvénients pour les entreprises en termes de coûts supplémentaires?

- l'application de la présente directive n'entraînera aucun coût supplémentaire pour les entreprises.

IV. Effets sur l'emploi:

- néant.

V. Les partenaires sociaux n'ont pas été consultés.

VI. Une approche alternative moins contraignante n'est pas envisageable dans le cadre de l'abolition des frontières fiscales.

## FICHE FINANCIERE

L'application de la présente proposition de directive n'aura pas d'incidence financière sur les ressources propres de la Communauté.





ISSN 0254-1505

COM(90) 431 def.

# DOCUMENTI

IT

09

---

N. di catalogo : CB-CO-90-560-IT-C  
ISBN 92-77-65603-4

PREZZO DI VENDITA	fino a 30 pagine: 3,50 ECU	ogni 10 pagine in più: 1,25 ECU
-------------------	----------------------------	---------------------------------

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee  
L-2985 Lussemburgo